Alla Ministro Della Salute LORENZIN Beatrice
Segretariato generale
seggen@postacert.sanita.it

Direzione generale della prevenzione sanitaria

dgprev@postacert.sanita.it

p.c. al Quirinale - Att,ne del Presidente della Repubblica MATTARELLA

[Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica](http://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioamministrazione.php?cod_amm=sgpr)

protocollo.centrale@pec.quirinale.it

E P.C tutti i Senatori della Repubblica

OGGETTO: **Disposizione di risarcimento dei danni esistenziali per stato ansioso-depressivo,**

 **provocati dalla promulgazione del decreto legge illegittimo nr. 73/2017**

Io sottoscritto Nome Cognome. Nato a Xxxxxxx il 00 Mese 1900, e residente in Via ………….. n. …. CITTA’ (PR) **in veste di Padre/Madre, del bambino** Nome Cognome, nato Città il xx/xx/xxxx e residente in Via …………. Città (PROVINCIA)

**è qui a rivendicare i gravi danni morali, esistenziali** (stato ansioso-depressivo) , documentati e certificati nella documentazione sanitaria, provocati dalla promulgazione del decreto legge illegittimo nr. 73/2017, poiché proposto, firmato e promulgato

* IN TOTALE ASSENZA DI EMERGENZA SANITARIA COSI' COME CONFERMATO DALL'OMS
* senza tenere in alcuna considerazione: il comprovato pericolo per la salute individuale recentemente confermato dai dati diffusi dall' AIFA su disposizione del tribunale di Torino e da numerose sentenze di risarcimento danni in conseguenza della somministrazione del vaccino;
* La libertà di opinione e decisione che ogni essere umano ha nel riguardo delle cure mediche a cui sottoporsi;
* La necessità e l’obbligo di fornire un adeguato consenso informato, senza il quale non sono in grado di poter valutare “costi/benefici” di un trattamento sanitario;

Inoltre tale decreto non ha tenuto in considerazione quanto espresso nei seguenti trattati internazionali, ratificati nell’ordinamento giuridico Italiano:

* **Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 881/1977**

Articolo 12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

* **364/89 -. CONVENZIONE DELL’AJA**
* **Convenzione di Oviedo [Consiglio d’Europa - 1997] Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina)**
* Art. 2 Primato dell’essere umano L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
* **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**

Articolo 3 : Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge

- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone

- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro

- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani

* **Convenzione sui Diritti del Bambino ratificata dal Governo Italiano con la legge 65/1992**

Articolo 2

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 28.

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

* **COSTITUZIONE ITALIANA**

Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 13: La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

* **Codice Deontologico Medico** (art. 16)
* **Corte di Cassazione, Sentenza n°23676/2008**

Una sanzione pecuniaria prevede una discriminazione di estrazione sociale, poiché genera un conflitto tra chi ha i mezzi economici per poter far fronte alla sanzione e chi non ne ha, violando:

ARTICOLO 2 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

ARTICOLO 14 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

**TUTTO QUESTO**

**Ha provocato uno stato di ansia e di incertezza, uno stato di permanente paura per il futuro stato di salute personale e soprattutto per il futuro dei propri figli nonché dei futuri nipoti**

**ARRECANDO INCOMMENSURABILI DANNI ALLA MIA ESISTENZA e a quella della mia famiglia** agendo nella direzione di privarmi della cosa più importante che ho, la mia salute e la mia liberta di scelta. ledendo la mia immagine, mirando a ridurrmi in soggezione totale e schiavitù come essere umano.

Il sottoscritto si riserva di quantificare e debitamente notificare con successivo atto i danni subiti e subendi.

 **Nome Cognome**

  *FIRMA*

 Città………………. Lì xx/xx/xxxx